

25723-21



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

MIRELLA CERVADORO	- Presidente -	Sent. n. sez. 514/2021
PIERO MESSINI D'AGOSTINI		UP - 03/03/2021
IGNAZIO PARDO		R.G.N. 46397/2019
FABIO DI PISA		Motivazione
MARCO MARIA MONACO	- Relatore -	Semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis) nato a : (omissis)

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 08/05/2019 della CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO, per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di TORINO, con sentenza dell'8/5/2019, ha riqualificato il fatto nell'originaria imputazione per il reato di cui agli artt. 56, 629 e 629 cod. pen. e ha confermato nel resto la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di VERCELLI in data 20/2/2017 nei confronti di (omissis) e (omissis).

1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo del comune difensore, hanno dedotto i seguenti motivi.

1.1. Vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità in riferimento alla credibilità della persona offesa e alla carente risposta alle doglianze dedotte nell'atto di appello.

1.2. Vizio di motivazione in relazione alla riqualificazione operata dalla Corte d'Appello del reato ritenuto dal Tribunale (truffa aggravata) in quello originariamente contestato (estorsione tentata e consumata).

2. In data 16 febbraio 2021 sono pervenute le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. Gen. dott.ssa Paola Mastroberardino, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.

1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità evidenziando che la persona offesa non sarebbe credibile e la Corte territoriale non avrebbe risposto alle critiche esposte dalla difesa nell'atto di appello.

La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata.

La Corte territoriale, infatti, con motivazione che quanto alla responsabilità degli imputati si salda e integra con quella di primo grado, facendo specifico riferimento al complesso delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, al riscontro a queste fornito dagli accertamenti effettuati circa l'ammontare e la cadenza dei pagamenti e alle dichiarazioni rese anche dagli altri testimoni (cfr. l'articolata motivazione a pag. 6 della sentenza impugnata), ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa.

Ragione questa per la quale le attuali censure, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite e appaiono comunque manifestamente infondate (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla riqualificazione operata dalla Corte d'Appello del reato ritenuto dal Tribunale (truffa aggravata) in quello originariamente contestato (estorsione tentata e consumata).

La doglianza è manifestamente infondata.

A fronte degli elementi indicati nella sentenza impugnata, dalla quale risulta che l'imputata ha prospettato il male minacciato come dipendente dalla propria volontà, "dipende solo sa me", la qualificazione giuridica ritenuta dalla Corte territoriale appare corretta.

Come più volte ribadito da questa Corte, infatti, "il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, allorquando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva del soggetto passivo: ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta in modo che l'offeso non è coartato nella sua volontà, ma si determina alla prestazione costituente l'ingiusto profitto dell'agente perché tratto in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente; mentre si configura l'estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, onde l'offeso è posto nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato" (testualmente Sez. 2, Sentenza n. 26272 del 21/05/2001 Pirovano, Rv. 219943 e, da ultimo, Sez. 2, n. 16765 del 16/3/2021, Di Benedetto, n.m.).

All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, ai sensi dell'art. 616 cod. pen. e considerati i profili di colpa, si ritiene di quantificare in euro duemila.


PQM

Si dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 3/3/2021


Il consigliere estensore

Marco Maria Monaco



Il Presidente

Mirella Cervadoro



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 6 LUG. 2021



CANCELLIERE
Claudia Pianelli

